

# Approfondimento Normativo del D.Lgs. 18/23:

## GLI ONERI A CARICO DEL GIDI

di Cristina Corniello \*

### IL CONTESTO NORMATIVO E LA FIGURA DEL GIDI

Nell'ambito delle novità sostanziali introdotte dal decreto legislativo 18/2023 troviamo la figura del **Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI)**, individuato, all'**art.2 comma 1 lett. q**, come "il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua".

La norma definisce "l'impianto di distribuzione idrico interno" (art. 2 comma 1 lett. hh) come l'insieme delle condutture, raccordi ed apparecchiature installate tra la rete di distribuzione del gestore idropotabile ed i rubinetti dell'utente finale; il "punto di utenza" (art. 2 comma 1 lett. dd) è definito come il punto di uscita da cui si può si può attingere l'acqua.

L'impianto di distribuzione idrica interno, così come sopra definito, rientra nel campo di applicazione del decreto (art. 3), non essendo citato nel comma 1 che riporta i casi in cui il decreto non si applica.

L'articolo 4 riporta lo scopo del citato decreto finalizzato a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano garantendone la "salubrità e pulizia" (assenza di microrganismi e sostanze in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana). In tal senso la figura del GIDI assume un ruolo attivo essendo parte della filiera idropotabile che segue il prezioso bene "acqua potabile" dalla fonte di captazione fino al rubinetto dell'utente finale.

### COSA COMPORTA OGGI L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 18/23 PER IL GIDI

L'**articolo 5 comma 3** recita che l'amministratore di condominio, in qualità di GIDI, assicura che i valori di parametro, rispettati nel punto di consegna dal gestore idropotabile, siano mantenuti nel punto di utenza interno dei locali pubblici e privati.

I parametri da verificare a carico dei gestori idropotabili sono elencati all'allegato 1 del decreto, e stante al comma 2 del medesimo articolo, che considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi del decreto rispettando i valori di parametro al punto di consegna (contatore), il GIDI è responsabile del mantenimento dei requisiti di potabilità nel tratto della distribuzione interna di competenza (di quei contaminanti quindi che derivino dalle condutture, dai raccordi e dalle apparecchiature che compongono l'impianto idrico interno del condominio).

All'articolo 23 comma 1 lett. b, è riportata la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla responsabilità civile e penale, per il GIDI che viola le disposizioni di cui al citato art. 5 comma 3, sanzione volutamente dissuasiva che va da 5.000 a 30.000 euro.

Gli oneri a carico del GIDI continuano al comma 4, del citato articolo 5, poiché in caso si riscontri una non conformità al rubinetto ascrivibile al sistema di distribuzione interno l'amministratore deve adottare le idonee misure per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di potabilità ed informare, per quanto di competenza, gli utenti sui comportamenti da tenere.

Per l'inosservanza dei provvedimenti volti a ripristinare la qualità dell'acqua sono previste differenti sanzioni, secondo l'art. 23 comma 1 lett. i, con importi differenti dovuti alla tipologia di utenti fruitori (punto 1: con sanzione pecuniaria amministrativa dai 250 ai 2.000 euro se l'acqua non è fornita al pubblico; punto 2 con sanzione pecuniaria amministrativa dai 4.000 ai 24.000 euro se l'acqua è fornita al pubblico).

L'accertamento delle violazioni, eventuali prescrizioni e le sanzioni citate sono emesse dalle autorità sanitarie locali territorialmente competenti (art. 23 comma 3)

## **L'APPROCCIO ALLA SICUREZZA: L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 18/23 PER IL GIDI**

L'approccio alla sicurezza basato sull'analisi del rischio, riportato all'articolo 6, è una delle innovazioni significative del D. Lgs. 18/23. Si tratta di ulteriori adempimenti che si applicheranno su tutta la filiera idropotabile, ed in particolare nei sistemi di distribuzione interni entro il 12 gennaio 2029 (comma 8) con riesame ad intervalli non superiori ai sei anni, con la comunicazione della valutazione effettuata al sistema AnTeA (anagrafe territoriale dell'acqua).

L'ambito di applicazione prevede, nei sistemi di distribuzione interni, la classificazione degli edifici in prioritari e non prioritari, come riportato nell'allegato VIII del decreto, effettuando la "valutazione e gestione del rischio" (ex art. 9) con "azioni a carattere di obbligo" (es. elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua, piani di autocontrollo) ed "azioni a carattere di raccomandazione" (es. manuali di corretta prassi), a seconda della classe di appartenenza.

Sempre l'art. 9 al comma 2 prevede che la valutazione del rischio in capo al GIDI debba essere svolta seguendo le **Linee Guida riportate nel Rapporto ISTISAN 22/32** che stabiliscono i principi generali per la valutazione dei rischi nonché gli oneri incombenti sul GIDI.

In particolare, gli edifici sono divisi in cinque categorie delle quali le prime quattro rappresentano gli edifici prioritari (classi A,B,C,D, rispettivamente strutture sanitarie in regime di ricovero, strutture sanitarie ambulatoriali, strutture ricettive e ristorazione, caserme e strutture ad uso collettivo come campeggi, strutture sportive, ecc.) mentre la classe E rappresenta gli edifici non prioritari (es condomini, uffici, scuole, negozi) per i quali le Linee Guida si applicano solo in via di autoregolamentazione, soprattutto in caso di edifici complessi o in caso di esposizione di medio-lungo periodo di soggetti vulnerabili (es asili nido).

Con specifico riferimento ai condomini, quindi, questi rientrano nella Classe E, edifici non prioritari; tuttavia, le Linee Guida prevedono espressamente il caso in cui nel medesimo immobile "non prioritario" vi siano locali pubblici o privati con attività riconducibili alle classi "prioritarie" (es. studi medici e assimilati): in tal caso se l'impianto idrico è alimentato dal sistema idrico condominiale, le azioni a carattere di obbligo corrispondenti alla classe di appartenenza del locale specifico (es. il piano di autocontrollo dell'impianto idrico interno dello studio medico) devono dipartirsi dal punto di consegna (contatore) fino al locale specifico, con il coinvolgimento del GIDI per tutti quegli adempimenti a suo carico (es. pulizia dei serbatoi, verifica di rami morti o linee scarsamente utilizzate, ecc.) , fatta salva ogni eventuale rivalsa sul gestore della rete idrica principale.

Infine, la violazione delle disposizioni dell'art.9, ossia l'inosservanza dell'implementazione della valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione interno degli "edifici prioritari", implica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro (art. 23 comma 1 lett. g).

\* ELTI - Responsabile settore analisi acque